

Relazione di revisione al bilancio

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha messo a disposizione l'aggiornamento dei modelli per la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.

Si tratta di uno strumento operativo molto utile per completare le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, c. 2 C.C., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39.

Indice

Aspetti particolari della revisione del bilancio	Pag. 2
Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale	Pag. 4
Relazione del collegio sindacale o sindaco unico (organo di controllo)	Pag. 13
Relazione del solo revisore unico indipendente	Pag. 19

Le schede sono costituite da una serie di prospetti operativi, utilizzabili per la raccolta dei dati necessari alla compilazione del bilancio, che devono essere impiegati in modo critico e che possono richiedere adattamenti alle specifiche esigenze nonché alle evoluzioni e interpretazioni della normativa fiscale e contabile.



[Scarica la Circolare Speciale in formato Word](#)



Aspetti particolari della revisione del bilancio

L'applicazione dei nuovi criteri di valutazione civilistici e dei correlati principi contabili OIC, la rivisitazione degli schemi di bilancio, l'introduzione del rendiconto finanziario quale documento di bilancio unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa: se da un lato pongono evidenti complessità applicative in capo ai redattori di bilancio, dall'altro, di converso, richiedono ai revisori legali particolare attenzione nelle varie fasi che caratterizzano l'iter della revisione legale (dalla pianificazione, all'esecuzione e al reporting).

ATTIVITÀ DI REVISIONE

Pianificazione

La pianificazione della revisione è una fase cruciale dell'iter di una revisione contabile, poiché assicura che gli obiettivi della stessa siano raggiunti e che sia dedicato maggior tempo alle aree ad alto rischio, evitando procedure di revisione non necessarie.

Asserzioni

La valutazione dei rischi di errori significativi e le risposte appropriate da dare agli stessi sono attività da correlare al bilancio nel suo complesso, alle singole voci componenti lo stesso ma, anche, a livello di singole asserzioni che caratterizzano tutte le poste di bilancio e tutte le transazioni.

Il **D. Lgs. 139/2015**, attuativo della direttiva 2013/34/UE, ha apportato rilevanti cambiamenti alle norme per la redazione del bilancio d'esercizio, dei bilanci consolidati e dell'informativa di bilancio.

Strumenti derivati

- Gli strumenti finanziari derivati dovranno essere iscritti al loro "fair value".
- Tale circostanza comporta un maggior rischio per il revisore di errori significativi da fronteggiare estendendo le procedure di revisione tese ad accertare, soprattutto, l'esistenza di derivati e l'attendibilità e correttezza della stima del "fair value".

La direttiva europea sulla revisione è stata attuata in Italia con il **D. Lgs. 17.07.2016, n. 135** il quale, con riferimento alle disposizioni relative alla relazione di revisione contenute nell'art. 14, ha stabilito l'entrata in vigore per le revisioni dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 6.08.2016.

PARTICOLARITÀ LEGISLATIVE

Direttiva europea sulla revisione

- Il paragrafo contenente il giudizio di revisione deve ora essere posizionato all'inizio della relazione di revisione, seguito dal paragrafo "Elementi alla base del giudizio".
- Limitatamente alla revisione delle società quotate, l'introduzione ad hoc contiene gli aspetti chiave della revisione contabile in modo tale da fornire una maggiore trasparenza sulle attività svolte dal revisore in esecuzione del proprio incarico, migliorando, di conseguenza, il valore comunicativo della relazione.
- Limitatamente alla revisione dei bilanci delle società quotate, è previsto l'inserimento del nome del responsabile dell'incarico di revisione.
- Introduzione di una **dichiarazione esplicita di indipendenza** da parte del revisore in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili.
- Inserimento di una informativa specifica e dettagliata in merito alla **verifica del presupposto della continuità aziendale** che include una descrizione delle responsabilità del management e del revisore in merito al presupposto di continuità aziendale (*going concern*). In presenza di un'incertezza significativa il revisore è tenuto a richiamare l'attenzione sulla relativa informativa di bilancio, se ritenuta adeguata, ovvero a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio.
- Più dettagliata descrizione delle responsabilità del revisore e degli aspetti chiave del processo di revisione.



Aspetti particolari della revisione del bilancio (segue)

PARTICOLARITÀ LEGISLATIVE (segue)

Aggiornamento da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti

- L'edizione aggiornata del [documento](#) sulla [Relazione unitaria di controllo](#) emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, mette in evidenza per i bilanci 2021 alcune importanti novità:
 - la relazione unitaria del collegio sindacale o sindaco unico incaricato alla revisione legale;
 - il richiamo di informativa per le incertezze e dubbi significativi relativi alla continuità aziendale;
 - il richiamo di informativa per la sospensione degli ammortamenti e per le rivalutazioni;
 - il richiamo di informativa per perdite rilevanti con l'utilizzo della deroga art. 6 D.L. 23/2020.

Novità per il bilancio 2021

- **Nei richiami di informativa è opportuno che:**
 - ci sia evidenza che gli amministratori, nonostante gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 sull'attività dell'azienda, hanno redatto il bilancio 2021 utilizzando il presupposto della continuità aziendale, tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31.12.2020 già sussisteva la continuità aziendale stessa, esercitando la facoltà di deroga in applicazione all'OIC 11;
 - venga attenzionato il paragrafo delle perdite rilevanti rilevato dalla nota integrativa e le intenzioni di fruire delle previsioni dell'art. 6 del D.L. 23/2020 e della L. 15/2022 che ha esteso anche alle perdite emesse in corso al 31.12.2021 la possibilità di rinviare i provvedimenti di copertura;
 - venga posto il richiamo sulle potenziali implicazioni che la guerra in Ucraina può riverberare sulla continuità aziendale di aziende che intrattengono rapporti economici importanti con operatori russi, bielorusi e ucraini;
 - venga posto il richiamo se gli amministratori si sono avvalsi della sospensione degli ammortamenti e le relative motivazioni;
 - venga posto il richiamo se gli amministratori si sono avvalsi della facoltà della rivalutazione dei beni materiali dell'azienda.



Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale

Il CNDCEC ha emanato un proprio documento per dare piena attuazione tecnica al principio di revisione ISA 700 e più in particolare i punti che vanno dal 20 al 45.

Il documento diviene strumento indispensabile per poter dichiarare di avere adottato comportamenti conformi alla gerarchia delle fonti del diritto sul bilancio, all'interno della quale i principi di revisione e le norme di comportamento rivestono carattere di integrazione tecnica delle norme civilistiche.

La nota accompagnatoria mette in evidenza anche che il fac simile di relazione unica contempera le esigenze di due diverse attività di controllo che hanno regole e peculiarità diverse e complementari: "I risultati della vigilanza sono rendicontati in forma libera, ma in ossequio a regole professionali, mentre i risultati della revisione legale vanno rendicontati in forma standardizzata, in accordo con i principi internazionali di revisione della serie ISA Italia".

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

- Il documento è scomposto in 2 parti:
 - A. Relazione del Revisore indipendente, ai sensi art. 14 D. Lgs. 39/2010;
 - B. Relazione ai sensi art. 2429 c. 2 C.C., che a sua volta si divide in:
 - B1. Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., C.C.;
 - B2. Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio;
 - B3. Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio.

Titolo

La Parte A inizia con il "Titolo" che richiama le norme di legge costituite dal D. Lgs. 39/2010 e contiene l'attestazione in relazione alla indipendenza del revisore: l'indicazione dei destinatari della stessa, generalmente gli azionisti della società è unitariamente prevista nel titolo generale.

Paragrafo introduttivo

La relazione prosegue con il c.d "Paragrafo introduttivo" nel quale è specificato che la revisione contabile riguarda il bilancio (d'esercizio o consolidato alla data del...) dell'impresa "X" costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

PARTE A

Giudizio

- Il paragrafo relativo al "Giudizio" del revisore è il paragrafo più importante per il destinatario del bilancio. Deve essere posizionato all'inizio della relazione di revisione.
- È d'obbligo, a questo punto, fare un riferimento a quanto emerge dal dispositivo della pronuncia della Cassazione, SS.UU., in materia di rilevanza penale delle false comunicazioni sociali in materia di valutazioni, che fa un esplicito e determinante riferimento alle "adequate informazioni giustificative", allo scopo di non indurre in errore il lettore del framework del bilancio.
- Su tale concetto altro indispensabile riferimento è al contenuto del quaderno n. 20 di Assirevi che mette bene in evidenza il concetto della rilevanza ("materiality") ai fini della formulazione del giudizio del revisore in relazione al coinvolgimento dello stesso sugli aspetti patologici del documento contabile.

Giudizio positivo ("senza modifica")

- Se il giudizio è positivo ("senza modifica"), in assenza di rilievi significativi, il revisore afferma che il bilancio:
 - è conforme alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali (oppure agli Ias/Ifrs);
 - fornisce la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato dell'esercizio.



Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale (segue)

PARTE A (segue)

**Giudizio
"con modifica"
3 ipotesi**

**Responsabilità
degli
amministratori**

**Responsabilità
del revisore**

Giudizio con rilievi

- Due situazioni:
 1. effetti delle deviazioni dalle norme di legge e dai principi contabili significativi ma non pervasivi.

Il revisore, pertanto, ritiene che gli errori identificati (e quantificati) non sono tali da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo complesso.

Questa dichiarazione si presenta alquanto delicata in relazione a un futuro giudizio, anche in ambito penale, in caso di evoluzione patologica della società;

2. limitazioni alle procedure di revisione, per esempio, causate da impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure di revisione.

Giudizio negativo

Rappresenta il caso in cui la deviazione dalle norme di legge e dai principi contabili è di portata tale da imporre al revisore il giudizio negativo: per esempio, un'insufficiente svalutazione di crediti d'importo tale che il bilancio non fornisce la citata rappresentazione veritiera e corretta.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio

- In dottrina è stato definito "Il silenzio del revisore".
- Tale situazione può verificarsi a causa, per esempio, d'incertezze circa il presupposto della continuità aziendale subordinata al verificarsi o meno di operazioni che, al momento del rilascio della relazione di revisione, sono in fase di attuazione.
- Può essere il caso del sostegno dei soci mediante versamenti, oppure della definizione di operazioni straordinarie di aggregazione.

Queste situazioni non esimono però il revisore dall'evidenziare ulteriori rilievi.

Il paragrafo successivo "Responsabilità degli amministratori" evidenzia che la responsabilità della redazione del bilancio è degli amministratori nel loro complesso ex art. 2381, c. 4 C.C.

- Segue il paragrafo relativo alla "Responsabilità del revisore" nel quale il revisore precisa che la responsabilità del giudizio è sua e che la revisione è stata svolta applicando i principi di revisione "ISA Italia", con tutte le loro implicazioni tecniche.
- Il revisore deve introdurre un'esplicita dichiarazione di indipendenza.
- Inoltre, deve inserire una specifica informativa in merito al presupposto della continuità aziendale e una descrizione degli aspetti chiave del processo di revisione.

PARTE B

La parte B) della relazione riguarda le usuali dichiarazioni e giudizi sull'attività.

TABELLA DELLE TIPOLOGIE DI GIUDIZI CON MODIFICA

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio



Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale (segue)

Esempio

Fac simile relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale

Società
Via n.
C.A.P. Comune Prov.
Codice Fiscale
Partita Iva
Registri Imprese di n.
R.E.A. C.C.I.A.A. di n.
Capitale Sociale

Relazione del collegio sindacale ai sensi degli artt. 14, c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 39/2010 e 2429, c. 2 C.C.

All'assemblea dei soci-azionisti della società

Signori soci/azionisti, il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31.12.n, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti, C.C., sia quelle previste dall'art. 2409-bis C.C.

La presente relazione unitaria contiene: nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39"; nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, c. 2 C.C."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Il giudizio di revisione

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31.12.n, dal conto economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Giudizio [esempio di giudizio positivo]

- A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della al 31.12.n, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Giudizio con rilievi [esempio di giudizio con rilievi per deviazioni significative dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio in materia di rendiconto finanziario]

- A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della al 31.12.n, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Giudizio negativo [esempio di giudizio negativo a causa di deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e dai principi contabili]

- A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.n, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio [esempio di giudizio contenente la dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio a causa di grave mancanza di elementi probativi]

- A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di esprimere un giudizio", non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Pertanto non esprimiamo un giudizio sul bilancio.

Elementi a base del giudizio con rilievi (o "Elementi alla base del giudizio negativo" o "Elementi alla base per dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio")

- La società

Nota bene	Su questo punto deve essere effettuata la descrizione analitica più opportuna che serve a motivare la scelta della tipologia di giudizio o l'impossibilità ad esprimerlo
------------------	--



Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale

Richiamo di informativa

Nota bene	Vengono riportati dei richiami di informativa da utilizzare e adattare ad ogni casistica, inoltre il perdurare degli effetti della crisi pandemica e il sopraggiungere delle ostilità belliche in Ucraina pongono significativi dubbi sulla continuità aziendale di moltissime imprese.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nel paragrafo “Continuità aziendale” gli Amministratori hanno inoltre riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, anche in considerazione degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19. L'informativa di bilancio relativa alla continuità aziendale assume un'importanza predominante nell'ottica dei compiti dei sindaci-revisori. Il legislatore ha, infatti, deciso di non prorogare anche per i bilanci dell'esercizio 2021 le disposizioni di deroga ai criteri di valutazione delle voci e all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale originariamente prevista per i bilanci dell'esercizio 2019 e 2020 dal D.L. 8.04.2020, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni. • Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo “Perdite rilevanti” della Nota integrativa, in cui gli amministratori hanno fornito indicazioni delle perdite rilevanti per cui si intende fruire delle previsioni di cui all'art. 6 D.L. n. 23/2020, con specificazione della loro origine ed indicazione delle azioni future necessarie per permetterne il riassorbimento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti. La L. 15/2022, di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” ha esteso anche alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 la possibilità di rinviare i provvedimenti di copertura previsti dagli artt. 2446-2447 per le S.p.a. e 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l. all'approvazione del bilancio del 5° esercizio successivo. • Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa in cui si evidenzia che la Società ha deciso, per l'esercizio chiuso al 31.12.n, sulla base del disposto dell'art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020, di ridurre del l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali a seguito dei provvedimenti di lockdown dovuti alla pandemia in corso. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. • Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa in cui la società ha rivalutato, ai sensi dell'art. 110 L. 126/2020, I plusvalori di rivalutazione sono stati determinati sulla base di una perizia di stima redatta da La riserva di rivalutazione è stata iscritta in bilancio Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. • Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa che riporta le informazioni pertinenti ad illustrare le motivazioni della sospensione degli ammortamenti consentita dall'art. 60 L. 126/2020 ed estese per tramite dell'art. 1, c. 711 della L. n. 234/2021 anche ai bilanci dell'esercizio 2021. • Richiamiamo l'attenzione sulle potenziali implicazioni che la guerra in Ucraina può riverberare sulla continuità aziendale di aziende che intrattengono rapporti economici importanti con operatori russi, bielorusi e ucraini, in quanto l'evento bellico, scoppiato a febbraio 2022, rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che non impattano sui criteri di valutazione ma che possono generare dubbi sulla continuità aziendale (OIC 29). • Alla luce di tale circostanza, nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale” sul bilancio al 31.12.2021, abbiamo esclusivamente analizzato e valutato l'informativa fornita dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale. • La società • Il nostro giudizio non contiene rilievi rispetto a tale aspetto.
Nota bene	Il richiamo d'informativa (non obbligatorio) è importante e necessario per comunicare aspetti anche diversi da quelli già presentati nel bilancio. Tale informativa non modifica il giudizio positivo.



Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale

Elementi alla base del giudizio

- Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società al 31.12.n costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.n, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
- Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D. Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
- Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione.
- Abbiamo svolto la revisione legale in qualità di revisori indipendenti dall'impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile in Italia.
- Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
- Riteniamo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

- Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
- Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, e per quella parte di controllo interno che ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
- Gli amministratori sono responsabili della loro valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale in modo appropriato.
- Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
- Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

- È nostra la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.
- La revisione che abbiamo effettuato sul bilancio chiuso al 31.12.n è stata basata sulla conoscenza dei processi aziendali dell'azienda stessa, valutando la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, in modo che il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
- La revisione legale ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte sono state attuate in base al giudizio professionale dei revisori, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
- Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, abbiamo considerato il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che ci fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.
- La revisione legale ha compreso altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
- La revisione è stata effettuata valutando i principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime effettuate dalla direzione, giungendo ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

- Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della società con il bilancio d'esercizio della società al 31.12.n, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della al 31.12.n e redatta in conformità alle norme di legge.
- Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2, lett. e) del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.



Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, c. 2 C.C.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. C.C.

- Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.n, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di Amministrazione. Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati con gli amministratori e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione [in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2022 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo le informazioni sulle potenziali implicazioni che la guerra in Ucraina può riverberare sulla continuità aziendale in quanto l'azienda intrattiene rapporti economici importanti con operatori russi, bielorusi e ucraini. Dai dati emersi i criteri di valutazione non generano dubbi sulla continuità aziendale (OIC 29).
- Avendo riportato la società perdite rilevanti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020, abbiamo predisposto le osservazioni di nostra competenza ai sensi dell'art. 2446, c. 1, C.C. [o ai sensi dell'art. 2482-bis, c. 2, C.C.], con riferimento alla relazione formulata dagli Amministratori, prendendo atto dei suoi contenuti e dell'intenzione manifestata di potersi avvalere dei benefici previsti dal menzionato art. 6 del D.L. n. 23/2020. Abbiamo verificato, altresì, che tali perdite siano state distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

- Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne la tipologia dell'attività svolta e la sua struttura organizzativa e contabile, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
- È stato, quindi, possibile confermare che: l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale; l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate; quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame dell'anno n e quello precedente dell'anno n-1. È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nell'anno n in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.
- La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, c. 2 C.C. e più precisamente: sui risultati dell'esercizio sociale; sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, c. 5 C.C.; sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 C.C. Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 C.C. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

- Durante le verifiche periodiche il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
- Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.
- I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che: il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente; il livello della sua preparazione tecnica è rimasto adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
- Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, c. 5 C.C., sono state fornite dall'amministratore delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.



Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale

- In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:
 - le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
 - sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
 - le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta:
 - non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
 - non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 C.C.;
 - non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 C.C.;
 - non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, c. 7 C.C.;
 - nel corso dell'esercizio il collegio ha (ovvero: non ha) rilasciato pareri previsti dalla legge e precisamente

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Bilancio d'esercizio

- Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.n che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art. 2429 C.C. Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire [oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni].
- Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.n è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nel rispetto di quanto prescrive l'art. 2423 C.C. e secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 C.C.

Lo **stato patrimoniale** nei raggruppamenti delle voci attive e passive previste dall'art. 2424 risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

A) Credito verso i soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	0
C) Attivo circolante	0
D) Ratei e risconti attivi	0
Totale attivo	0
A) Patrimonio netto	0
B) Fondi rischi e oneri	0
C) T.F.R. di lavoro subordinato	0
D) Debiti	0
E) Ratei e risconti passivi	0
Totale passivo e patrimonio netto	0

Il risultato d'esercizio 1.01.n-31.12.n trova espressione nel **conto economico** secondo i raggruppamenti, in sintesi, delle voci di costo e ricavo previsti dall'art. 2425 come segue:

A) Valore della produzione	0
B) Costi della produzione	0
Saldo	0
C) Proventi ed oneri finanziari	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Saldo	0
Risultato prima delle imposte	0
22) Imposte sul reddito	0
Utile dell'esercizio	0



Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale

- Nella redazione del bilancio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, c. 5, C.C.
- In considerazione dell'espressa previsione statutaria l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio [il paragrafo va utilizzato se pertinente].
- L'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C. Tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, c. 1, C.C.
- È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.
- L'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C.; tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, c. 1 C.C.
- È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.n si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, con riferimento alle valutazioni relative alle seguenti voci di bilancio: Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima applicazione delle modifiche introdotte nell'art. 2426 C.C. ad opera del D. Lgs. n. 139/2015 [ovvero: i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.].
- È stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- È stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- L'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, c. 4 C.C.
- È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
- I soci, con PEC del giorno/...../2022 hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 C.C. per il deposito della presente relazione unitaria al collegio sindacale, a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti del collegio sindacale, che viene conseguentemente manlevato dalla società da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati.
- Il collegio sindacale ha proceduto alla verifica dei criteri seguiti dagli amministratori per la rivalutazione ai sensi dell'art. 104 L. 126/2020, Attesta che la rivalutazione non eccede i limiti indicati all'art. 11 c. 2 L. 342/2000 richiamato dall'art. 110, c. 7 D.L. 104/2020.
- Ai sensi dell'art. 2426, c. 5 C.C. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l'ammontare netto di tale posta capitalizzata nell'attivo.
- Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 C.C. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale; [ovvero: si dà atto dell'esistenza della voce "avviamento" che risulta ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo di 5 anni ovvero per un periodo di maggiore durata, che comunque non deve superare i 20 anni qualora sia ritenuto ragionevole supporre che la vita utile dello stesso sia superiore ai 5 anni].
- È stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro.
- Sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis C.C., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; il sistema dei "conti d'ordine, garanzie e passività potenziali" risulta esaurientemente illustrato; [ovvero: i conti d'ordine e di rischio esposti in bilancio, anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate, con correlato commento in nota integrativa, permettono una esauriente intelligibilità del bilancio chiuso al 31.12.201X].



Relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione unica dei sindaci incaricati anche della revisione legale

[Solo per le società che hanno istituito l'organismo di vigilanza, se non coincidente con il collegio sindacale]

- Abbiamo acquisito informazioni dell'organismo di vigilanza *[ovvero: abbiamo preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; ovvero: a seguito di richiesta]* e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione *[ovvero: sono emerse criticità riguardanti:]*.

[Solo per le società che hanno attribuito al collegio sindacale la funzione di organismo di vigilanza]

- Abbiamo svolto la funzione di organismo di vigilanza, in base alla delibera del consiglio di amministrazione del e nell'espletamento di tale funzione non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione *[ovvero: sono emerse criticità riguardanti:]*.
- In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

[Risultato dell'esercizio sociale]

- Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31.12.n, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € *[ovvero: risulta essere negativo per €]*. Il collegio concorda *[non concorda]* con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Osservazioni

- Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.n, così come redatto dagli amministratori.

.....

I Sindaci

.....
.....
.....



FAC SIMILE RELAZIONE UNICA DEI SINDACI INCARICATI ANCHE DELLA REVISIONE LEGALE (COMPILABILE)

CNDCEC: La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti
Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021
Edizione marzo 2022

- [Allegato 1 - Modello di relazione unitaria del collegio sindacale \[sindaco unico\] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe](#)
- [Allegato 2 - Modello di relazione unitaria del collegio sindacale \[sindaco unico\] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili](#)
- [Allegato 3 - Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all'art. 2429, comma 3, c.c.](#)



Relazione del collegio sindacale o sindaco unico (organo di controllo)

La relazione del collegio sindacale o del sindaco unico al bilancio dell'esercizio non prevede sostanziali novità formali. Nel presente contributo si ripercorrono i contenuti tipo della relazione e un'analisi degli impatti delle citate novità sulla relazione. Lo scopo della relazione dei sindaci è quello di fornire ai soci destinatari del bilancio una base di conoscenza sufficiente per poter discutere e deliberare in merito al bilancio d'esercizio e concludere per l'approvazione o il rigetto.

SCHEMA DELLA RELAZIONE

La relazione del collegio sindacale, redatta ai sensi dell'art. 2429 C.C. non ha uno schema rigido prefissato dalla norma, che si limita a indicarne i soli contenuti minimali, contrariamente a quanto previsto per il giudizio sul bilancio del revisore che segue uno schema obbligatorio dettato dal D. Lgs. 39/2010 e dalla serie dei principi di revisione ISA (Italia), che vanno dal n. 700 al n. SA 720 B.

La relazione del collegio sindacale ai soci include una serie di proposte, osservazioni, giudizi e, in alcuni casi, attestazioni, che sintetizzano l'attività di vigilanza svolta dall'organo di controllo nel corso dell'esercizio.

CONTENUTO

Elementi essenziali

- Nella relazione il Collegio sindacale:
 - riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale;
 - informa l'assemblea circa l'attività svolta nell'ambito dei propri doveri di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 C.C.;
 - esprime il proprio consenso o dissenso all'iscrizione nell'attivo dei costi di costituzione e ampliamento, delle spese di ricerca e sviluppo nonché dell'avviamento;
 - formula le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423 c. 4 C.C.

Organo di controllo senza incarico di revisione legale

- La norma di comportamento 3.7 del Collegio sindacale prevede che allorché l'organo di controllo non abbia l'incarico della revisione legale dei conti debba, comunque, nell'ambito dei doveri di vigilanza, occuparsi del bilancio non in termini di verifica analitica delle voci di bilancio, bensì di controllo dell'osservanza di regole procedurali sulla formazione dello stesso e sugli adempimenti connessi e consequenziali (deposito, pubblicazione).
- Il Collegio sindacale, nel caso non abbia la revisione legale dei conti, dovrà altresì verificare che:
 - a) gli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico siano conformi alle disposizioni degli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis C.C.;
 - b) nella nota integrativa siano indicati i criteri di valutazione e che questi siano conformi alla legge e ai principi contabili;
 - c) la nota integrativa e la relazione sulla gestione abbiano il contenuto minimo previsto dagli artt. 2427 e 2428 C.C. e che espongano i principali rischi ed incertezze cui è esposta la società;
 - d) la nota integrativa e la relazione sulla gestione siano redatte sulla base dei principi di verità, chiarezza e precisione;
 - e) il bilancio risponda ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio sindacale è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo;
 - f) l'iscrizione dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo e dell'avviamento nell'attivo patrimoniale sia conforme a quanto previsto dall'art. 2426, c. 1, n. 5 C.C.;
 - g) il ricorso da parte degli amministratori alla deroga dai principi contabili di bilancio ai sensi dell'art. 2423, c. 4 C.C. sia corretto, legittimo e motivato adeguatamente in nota integrativa.

Organo di controllo incaricato anche della revisione legale

- Il Collegio sindacale incaricato della revisione legale, nella parte di relazione unitaria da redigere ai sensi dell'art. 2429 C.C., dovrà esplicitare soltanto i punti di cui alle precedenti lett. f) e g).
- I punti precedenti, infatti, sono assorbiti dalla funzione di revisione legale dei conti.
- I punti di cui alle lett. f) e g), invece, prevedono obblighi specifici in capo al Collegio sindacale e non al revisore legale, seppure intimamente connessi con l'attività di revisione legale.



Relazione del collegio sindacale o sindaco unico (organo di controllo) (segue)

Esempio

Fac simile relazione collegio sindacale o sindaco unico

..... S.R.L.
Società
Via n.
C.A.P. Comune Prov.
Codice Fiscale
Partita Iva
Registri Imprese di n.
R.E.A. C.C.I.A.A. di n.
Capitale Sociale

Relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429, c. 2 C.C.

All'assemblea dei soci della società

Signori Soci, il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31.12.n, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti C.C.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.n, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di Amministrazione. Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati con gli amministratori e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2022 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo le informazioni sulle potenziali implicazioni che la guerra in Ucraina può riverberare sulla continuità aziendale in quanto l'azienda intrattiene rapporti economici importanti con operatori russi, bielorusi e ucraini. Dai dati emersi i criteri di valutazione non generano dubbi sulla continuità aziendale (OIC 2).

Avendo riportato la società perdite rilevanti ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23/2020, abbiamo predisposto le osservazioni di nostra competenza ai sensi dell'art. 2446, c. 1, C.C. [o ai sensi dell'art. 2482-bis, c. 2, C.C.], con riferimento alla relazione formulata dagli Amministratori, prendendo atto dei suoi contenuti e dell'intenzione manifestata di potersi avvalere dei benefici previsti dal menzionato art. 6 D.L. 23/2020. Abbiamo verificato, altresì, che tali perdite siano state distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine.

A1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti C.C.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

- Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne la tipologia dell'attività svolta e la sua struttura organizzativa e contabile, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione dell'attività di vigilanza" nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.



Relazione del collegio sindacale o sindaco unico (organo di controllo) (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione collegio sindacale o sindaco unico

- È stato, quindi, possibile confermare che: l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale; l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate; quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame anno n e quello precedente anno n-1. È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nell'anno n in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.
- La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, c. 2 C.C. e più precisamente: sui risultati dell'esercizio sociale; sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, c. 5 C.C.; sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 C.C. Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 C.C. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

- Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
- Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.
- I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che: il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente; il livello della sua preparazione tecnica è rimasto adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
- Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, c. 5 C.C., sono state fornite dall'amministratore delegato con periodicità sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione.
- In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:
 - le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
 - sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
 - le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;



Relazione del collegio sindacale o sindaco unico (organo di controllo) (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione collegio sindacale o sindaco unico

- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta:
 - non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
 - non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 C.C.;
 - non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 C.C.;
 - non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, c. 7 C.C.;
- nel corso dell'esercizio il collegio ha (ovvero: *non ha*) rilasciato pareri previsti dalla legge e precisamente

A2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Bilancio d'esercizio

- Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.n che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 C.C., in merito al quale riferiamo quanto segue. Non essendo a noi demandata la revisione contabile del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire *[oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni]*.
- Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.n è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nel rispetto di quanto prescrive l'art. 2423 C.C. e secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 C.C.

Lo **stato patrimoniale** nei raggruppamenti delle voci attive e passive previste dall'art. 2424 C.C., risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

A)	Credito verso i soci per versamenti ancora dovuti	0
B)	Immobilizzazioni	0
C)	Attivo circolante	0
D)	Ratei e risconti attivi	0
	Totale attivo	0
A)	Patrimonio netto	0
B)	Fondi rischi e oneri	0
C)	T.F.R. di lavoro subordinato	0
D)	Debiti	0
E)	Ratei e risconti passivi	0
	Totale passivo e patrimonio netto	0

Il risultato d'esercizio 1.01.n - 31.12.n trova espressione nel **conto economico** secondo i raggruppamenti in sintesi delle voci di costo e ricavo previsti dall'art. 2425 come segue:

A)	Valore della produzione	0
B)	Costi della produzione	0
	Saldo	0
C)	Proventi ed oneri finanziari	0
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
	Saldo	0
	Risultato prima delle imposte	0
22)	Imposte sul reddito	0
	Utile dell'esercizio	0

- Nella redazione del bilancio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, c. 5 C.C.
- In considerazione dell'espressa previsione statutaria l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio *[il paragrafo va utilizzato se pertinente]*.
- L'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C. Tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, c. 1, C.C.



Relazione del collegio sindacale o sindaco unico (organo di controllo) (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione collegio sindacale o sindaco unico

- È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.
- L'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C.; tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, c. 1 C.C.
- È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.n si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, con riferimento alle valutazioni relative alle seguenti voci di bilancio:
Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima applicazione delle modifiche introdotte nell'art. 2426 C.C. ad opera del D. Lgs. n. 139/2015 [ovvero: i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.].
- È stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- È stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- L'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, c. 4 C.C.
- È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
- I soci, con PEC del giorno/...../2022 hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 C.C. per il deposito della presente relazione unitaria al collegio sindacale, a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti del collegio sindacale, che viene conseguentemente manlevato dalla società da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati.
- Il collegio sindacale ha proceduto alla verifica dei criteri seguiti dagli amministratori per la rivalutazione ai sensi dell'art. 104 L. 126/2020, vista la perizia di stima redatta da Attesta che la rivalutazione non eccede i limiti indicati all'art. 11 c. 2 L. 342/2000 richiamato dall'art. 110, c. 7 D.L. 104/2020.
- Ai sensi dell'art. 2426, c. 5 C.C. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l'ammontare netto di tale posta capitalizzata nell'attivo.
- Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 C.C. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale; [ovvero: si dà atto dell'esistenza della voce "avviamento" che risulta ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo di 5 anni ovvero per un periodo di maggiore durata, che comunque non deve superare i 20 anni qualora sia ritenuto ragionevole supporre che la vita utile dello stesso sia superiore ai 5 anni].
- È stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro.
- Sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis C.C., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; il sistema dei "conti d'ordine, garanzie e passività potenziali" risulta esaurientemente illustrato; [ovvero: i conti d'ordine e di rischio esposti in bilancio, anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate, con correlato commento in nota integrativa, permettono una esauriente intelligibilità del bilancio chiuso al 31.12.201X].

[Solo per le società che hanno istituito l'organismo di vigilanza, se non coincidente con il collegio sindacale]

- Abbiamo acquisito informazioni dell'organismo di vigilanza [ovvero: abbiamo preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; ovvero: a seguito di richiesta] e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione [ovvero: sono emerse criticità riguardanti:].



Relazione del collegio sindacale o sindaco unico (organo di controllo) (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione collegio sindacale o sindaco unico

[Solo per le società che hanno attribuito al collegio sindacale la funzione di organismo di vigilanza]

- Abbiamo svolto la funzione di organismo di vigilanza, in base alla delibera del consiglio di amministrazione del, e nell'espletamento di tale funzione non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione *[ovvero: sono emerse criticità riguardanti:]*.
- In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

[Risultato dell'esercizio sociale]

- Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31.12.n, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € *[ovvero: risulta essere negativo per €]*. Il collegio concorda *[non concorda]* con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. Il risultato della revisione legale del bilancio è stato oggetto della relazione rilasciata in data da parte del revisore unico indipendente.

A3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Osservazioni

- Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.n, così come redatto dagli amministratori.

.....

I Sindaci

.....
.....
.....



FAC SIMILE RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO (COMPILABILE)



Relazione del solo revisore unico indipendente

Nel caso in cui l'organo di controllo della società sia rappresentato da due separati soggetti: sindaco unico (o collegio sindacale) e revisore contabile (o società di revisione), quest'ultimo dovrà procedere alla stesura della relazione del revisore unico indipendente, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 27.01.2010, n.39. Di seguito ne viene proposto un fac-simile.

Esempio

Fac simile relazione revisore unico indipendente

..... S.R.L.
Società
Via n.
C.A.P. Comune Prov.
Codice Fiscale
Partita Iva
Registri Imprese di n.
R.E.A. C.C.I.A.A. di n.
Capitale Sociale

Relazione del revisore unico indipendente ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39

All'assemblea dei soci della società

Il giudizio di revisione

Giudizio [esempio di giudizio positivo]

- A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della al 31.12.n, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Giudizio con rilievi [esempio di giudizio con rilievi per deviazioni significative dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio in materia di rendiconto finanziario]

- A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della al 31.12.n, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Giudizio negativo [esempio di giudizio negativo a causa di deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e dai principi contabili]

- A mio giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.n, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio [esempio di giudizio contenente la dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio a causa di grave mancanza di elementi probativi]

- A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di esprimere un giudizio", non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Pertanto, non esprimo un giudizio sul bilancio.

Elementi a base del giudizio con rilievi (o "Elementi alla base del giudizio negativo" o "Elementi alla base per dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio")

- La società

Nota bene

Su questo punto deve essere effettuata la descrizione analitica più opportuna che serve a motivare la scelta della tipologia di giudizio o l'impossibilità ad esprimerlo.

Richiamo di informativa

Nota bene

Vengono riportati dei richiami di informativa da utilizzare e adattare ad ogni casistica, inoltre il perdurare degli effetti della crisi pandemica e il sopraggiungere delle ostilità belliche in Ucraina pongono significativi dubbi sulla continuità aziendale di moltissime imprese.



Relazione del solo revisore unico indipendente (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione revisore unico indipendente

- Nel paragrafo “Continuità aziendale” gli Amministratori hanno inoltre riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, anche in considerazione degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19.
- L'informativa di bilancio relativa alla continuità aziendale assume un'importanza predominante nell'ottica dei compiti dei revisori. Il legislatore ha, infatti, deciso di non prorogare anche per i bilanci dell'esercizio 2021 le disposizioni di deroga ai criteri di valutazione delle voci e all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale originariamente prevista per i bilanci dell'esercizio 2019 e 2020 dal D.L. 8.04.2020, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.
- Richiamo l'attenzione sul paragrafo “Perdite rilevanti” della Nota integrativa, in cui gli amministratori hanno fornito indicazioni delle perdite rilevanti per cui si intende fruire delle previsioni di cui all'art. 6 D.L. 23/2020, con specificazione della loro origine ed indicazione delle azioni future necessarie per permetterne il riassorbimento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti. La L. 15/2022, di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” ha esteso anche alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 la possibilità di rinviare i provvedimenti di copertura previsti dagli artt. 2446-2447 per le S.p.a. e 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l. all'approvazione del bilancio del 5° esercizio successivo.
- Richiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa in cui si evidenzia che la Società ha deciso, per l'esercizio chiuso al 31.12.n, sulla base del disposto dell'art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020, di ridurre del l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali a seguito dei provvedimenti di lockdown dovuti alla pandemia in corso. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.
- Richiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa in cui la società ha rivalutato, ai sensi dell'art. 110 L. 126/2020, I plusvalori di rivalutazione sono stati determinati sulla base di una perizia di stima redatta da La riserva di rivalutazione è stata iscritta in bilancio Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.
- Richiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa che riporta le informazioni pertinenti ad illustrare le motivazioni della sospensione degli ammortamenti consentita dall'art. 60 L. 126/2020 ed estese per tramite dell'art. 1, c. 711 della L. n. 234/2021 anche ai bilanci dell'esercizio 2021.
- Richiamo l'attenzione sulle potenziali implicazioni che la guerra in Ucraina può riverberare sulla continuità aziendale di aziende che intrattengono rapporti economici importanti con operatori russi, bielorusi e ucraini, in quanto l'evento bellico, scoppiato a febbraio 2022, rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che non impattano sui criteri di valutazione ma che possono generare dubbi sulla continuità aziendale (OIC 29).
- Alla luce di tale circostanza, nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale” sul bilancio al 31.12.2021, ho esclusivamente analizzato e valutato l'informativa fornita dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale.
- La società
- Il mio giudizio non contiene rilievi rispetto a tale aspetto.

Nota bene

Il richiamo d'informativa (non obbligatorio) è importante e necessario per comunicare un aspetto diverso da quelli già presentati nel bilancio. Tale informativa non modifica il giudizio positivo.

Elementi alla base del giudizio

- Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società al 31.12.n costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.n, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
- Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D. Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
- Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione.
- Ho svolto la revisione legale in qualità di revisori indipendenti dall'impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile in Italia. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.



Relazione del solo revisore unico indipendente (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione revisore unico indipendente

- Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
- Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

- Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
- Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, e per quella parte di controllo interno che ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
- Gli amministratori sono responsabili della loro valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale in modo appropriato.
- Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
- Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

- È mia la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.
- La revisione che ho effettuato sul bilancio chiuso al 31.12.n è stata basata sulla conoscenza dei processi aziendali dell'azienda stessa.
- Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
- La revisione legale ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte sono state attuate in base al giudizio professionale dei revisori, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
- Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, ho considerato il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che ci fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.
- La revisione legale ha compreso altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
- La revisione è stata effettuata valutando i principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime effettuate dalla direzione, giungendo ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

- Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della società con il bilancio d'esercizio della società al 31.12.n, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della al 31.12.n e redatta in conformità alle norme di legge.
- Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2, lett. e) D. Lgs. 27.01.2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

.....

Il Revisore Unico

.....



FAC SIMILE RELAZIONE REVISORE UNICO INDIPENDENTE (COMPILABILE)